



MUNICIPIO DI MESSINA

AREA COORDINAMENTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE
DIPARTIMENTO SANITÀ - AMBIENTE - TUTELA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ

LANZARA **tigre**



LANZARA

**Estratto dell' Ordinanza del Commissario Regionale
n. 81 del 1° aprile 2008 inerente la zanzara tigre**

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, nel periodo tra l'1 aprile ed il 31 ottobre 2008:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici privati, compresi i terrazzi;
- di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane unitamente all'effettuazione di idoneo trattamento larvicida;
- Introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua non trattata con larvicida o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

- Introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfascio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

AVVERTE

È ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati. Affinché l'attività di disinfestazione effettuata dal Comune non sia vanificata, viene data particolare rilevanza alla esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate con un importo non inferiore a € 516,45 e non superiore ad € 5.164,45 così come previsto dall'art. 2 del "Regolamento Comunale delle sanzioni per violazioni di regolamento o ordinanze comunali" - approvato con Deliberazione Consiliare n° 124 del 27 maggio 2002 - sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.